

Spett.le
Consiglio Federale
Federazione Italiana Dama

OGGETTO: Parere in merito alla delibera n. 20/2010 del Consiglio Federale.

Il sottoscritto Giancarlo Piras, Presidente del Collegio dei Revisori, su richiesta di parere da parte del Consigliere Secchi Giuseppe in merito alla Delibera n° 20 del Consiglio Federale, circa lo scioglimento della Commissione Tecnica Arbitrale e la nomina dei nuovi componenti,

- vista la contestazione del componente del C.T.A. sig. Cosimo Crepaldi per mezzo di ricorso, inoltrato in maniera informale, e fuori da ogni procedura, al Procuratore Generale della Commissione Giustizia e Disciplina della FID, avv. Luciano Santone;

- vista la lettera del Presidente del C.T.A., sig.ra Margherita Massignani del 27/04/2010

- analizzati i Regolamenti e lo Statuto della Federazione,

fa seguito quanto segue:

L' Art 14 del Regolamento Organico federale, richiamato dallo stesso ricorrente, nell'ultimo comma così recita:

Qualora sia indispensabile per il funzionamento di una Commissione o di una Delegazione periferica, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi di ufficio o su proposta del Presidente della Commissione.

Mi sembra palese che la decisione del Consiglio Federale scaturisca da una richiesta esplicita da parte del Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale, rivolta al Vice Presidente Carlo Bordini, e che quindi il Consiglio avesse tutte le facoltà come da statuto, per provvedere allo scioglimento della Commissione e nominare i nuovi componenti.

Circa il secondo punto, contestato dal sig. Crepaldi sulla nomina da parte del Consiglio Federale del designatore arbitrale, esautorando a suo dire, il Presidente della Commissione Tecnica, rilevo quanto segue:

L'art 21 dello Statuto Federale, elencando le competenze del Consiglio, al secondo comma lettera d) così recita:

individua specifici settori di attività di interesse federale e ne delega fiduciariamente la cura a Commissioni o Incaricati, di cui esamina ed approva i programmi.

Anche l'art 28 dello Statuto Federale, che si occupa delle ***Commissioni ed incarichi particolari***
Al primo comma dice:

Il Consiglio Federale individua specifici settori di attività e ne delega fiduciariamente la gestione e lo sviluppo a delle Commissioni appositamente istituite, o a dei singoli responsabili.

Dall'analisi dei due articoli sopracitati si evince come il Consiglio, a mio parere, avesse tutte le facoltà che gli derivano dallo Statuto per poter nominare il designatore arbitrale.

Vero è che nelle **linee 'guida per le designazioni, e nell'art. 15 della parte IV che si occupa di designazioni arbitrali, del Vademecum degli Arbitri**, è previsto che sia il Presidente della Commissione Tecnica ad effettuare le designazioni e che possa proporre al Consiglio Federale che tale funzione sia esercitata da un tesserato delegato dalla stessa commissione al ruolo di Designatore Arbitrale.

Ma tale articolo, a mio parere si riferisce alle singole gare e non alle funzioni direttive, ed inoltre dice "**può**" e non "**deve**" proporre al Consiglio Federale che la funzione di designatore sia esercitata da un tesserato delegato.

Per quanto su esposto ritengo che le contestazioni del sig. Cosimo Crepaldi nei confronti del Consiglio Federale per le decisioni assunte nei suoi confronti, siano prive di ogni fondamento ritenendo che il Consiglio abbia agito secondo i termini previsti dai regolamenti Federali.

F.to Giancarlo Piras

